



ASSOCIAZIONE DONATORI E VOLONTARI PERSONALE POLIZIA DI STATO

REGIONE VENETO

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Statuto

Articolo 1 - Costituzione, denominazione, sede

È costituito, ai sensi del D.Lgs. 117/17 e s.m.i., l'Ente del Terzo Settore denominato "DONATORI E VOLONTARI PERSONALE POLIZIA DI STATO REGIONE VENETO ODV" (in breve "ADVPS Veneto ODV") di seguito detta "associazione". Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

Al fine di utilizzare la denominazione "ADVPS Veneto - Associazione Donatori e Volontari Personale Polizia di Stato Regione Veneto" e lo stemma araldico della Polizia di Stato i soci costituenti manifestano fin d'ora espressamente, con la sottoscrizione dell'atto costitutivo da parte dei soci fondatori, la propria adesione allo Statuto della ADVPS Nazionale ed ai Regolamenti da essa emanati.

L'associazione aggiunge alla denominazione l'indicazione Ente del Terzo Settore, o l'acronimo ETS, in conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e l'indicazione Organizzazione di Volontariato, o l'acronimo ODV, in conseguenza dell'iscrizione nella sezione "organizzazioni di volontariato" del suddetto Registro.

L'associazione nasce per concorrere a perseguire il bene comune in forma associata, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione.

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.

L'associazione ha sede nel comune di Treviso, via Santa Bona Vecchia n. 88/a. L'organo di amministrazione può deliberare il trasferimento della sede legale in altra città nonché istituire sedi operative, sedi secondarie, uffici e sportelli, delegazioni e sezioni territoriali su tutto il territorio della Regione Veneto. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del D.Lgs. 117/17 e s.m.i., dei suoi decreti attuativi e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa. E' valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Articolo 2 - Assenza del fine di lucro

L'associazione ha durata illimitata ed esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/17.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 3 - Finalità

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare si propone di:

- concorrere al conseguimento dei fini istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale, nei modi previsti dalle leggi vigenti in materia, promuovendo azioni comuni e concrete;
- stimolare e favorire la donazione spontanea, gratuita, anonima ed organizzata, soprattutto di sangue intero, emocomponenti e midollo osseo;
- sostenere la ricerca, limitatamente al campo di sua pertinenza;
- garantire tra i donatori la necessaria coesione e lo spirito di appartenenza e consolidare i legami nei confronti degli assistiti che maggiormente necessitano di aiuto.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni e servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (d. lgs. 117/2017, art. 5, co. 1, lett. A);
- interventi e prestazioni socio-sanitarie di cui al D.P.C.M. 14 febbraio 2021 e s.m.i (d. lgs. 117/2017, art. 5, co. 1, lett. C);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (d. lgs. 117/2017, art. 5, co. 1, lett. U);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (d. lgs. 117/2017, art. 5, co. 1, lett. K);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (d. lgs. 117/2017, art. 5, co. 1, lett. I);
- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- sviluppare e coordinare, su scala regionale, la promozione del dono volontario, anonimo, gratuito e periodico del sangue e dei suoi componenti;
- partecipare e contribuire alla programmazione regionale per il raggiungimento dell'autosufficienza del sangue e dei suoi componenti;
- realizzare ogni iniziativa idonea a tutelare la salute del donatore;
- realizzare ogni iniziativa di comunicazione e formazione a livello regionale e territoriale volta ad accrescere, anche tra i propri associati, una più attiva partecipazione alle attività di solidarietà sociale e di volontariato e ad una maggiore coscienza trasfusionale;

- affiancare, impegnando le sue energie e le sue potenzialità, quanti già si occupano della formazione e della ricerca scientifica nel settore della medicina legato alle donazioni di cellule, tessuti ed organi;
- promuovere e diffondere nel territorio la coscienza trasfusionale;
- svolgere ogni possibile forma di unione tra quanti sono in grado di donare;
- adoperarsi affinché i donatori possano effettuare il loro encomiabile gesto nelle migliori condizioni: favorendo gli spostamenti, garantendo le eventuali agevolazioni previste dalle leggi e controllando che i prelievi vengano effettuati conformemente alle attuali condizioni della sicurezza e qualità;
- organizzare e favorire la realizzazione di iniziative atte a "fare cultura", quali campagne di informazione e sensibilizzazione, ed a creare momenti di riflessione e di dialogo con ogni potenziale donatore, con il mondo scientifico e con le altre Istituzioni che si occupano delle problematiche connesse alla donazione di cellule, tessuti ed organi. A tale scopo può organizzare eventi, convegni, seminari e dibattiti e qualsiasi altra occasione di incontro;
- raccogliere fondi da devolvere a favore di specifici progetti ed istituire borse di studio e/o operosità;
- realizzare momenti ludico-ricreativi quali spettacoli, rappresentazioni, manifestazioni ed intrattenimenti, nonché gite, viaggi e soggiorni vacanza;

Nei confronti dei beneficiari dei servizi offerti e dei loro familiari, qualora richiesto, l'Associazione si adopererà per sopperire anche alle ulteriori necessità connesse alla situazione di disagio che questi stanno vivendo.

Verrà fornita assistenza sindacale e se necessario, assistenza psicologica, nonché, quando possibile un sostegno economico e/o logistico, per i meno abbienti.

Sotto il profilo organizzativo opererà a stretto contatto con gli Enti che si occupano di questo settore dell'assistenza medica e si metterà a loro disposizione nel caso si debba far fronte ad emergenze o vi sia la necessità di reperire donatori con gruppi sanguigni rari.

Al fine di raggiungere gli obiettivi sopra indicati, l'Associazione collaborare con altri enti, pubblici o privati, nonché partecipare a progetti e bandi.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del D. Lgs. 117/17 e s.m.i., a condizione che le stesse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/17 e s.m.i. e dalla normativa vigente.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 4 - Associati, procedure di ammissione ed esclusione

Possono aderire all'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità e si impegnano per realizzarle, nel rispetto dello Statuto e degli eventuali regolamenti attuativi.

Associate all'Associazione possono essere inoltre le Organizzazioni di volontariato ai sensi del D.Lgs. 117/17 che sottoscrivono il presente statuto.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto,

l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'Associazione è composta dalle seguenti categorie di soci: Fondatori, Ordinari ed Onorari.

Sono Fondatori coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione.

Sono Ordinari coloro che fanno richiesta di ammissione e si impegnano a contribuire, in modo assiduo, al conseguimento degli scopi sociali. I soci Fondatori ed i soci Ordinari hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali; sono tenuti al pagamento della quota sociale se prevista.

Il Consiglio Direttivo può attribuire benemerenze a persone distintesi per meriti particolari a favore dell'Associazione.

L'ammissione è fatta con deliberazione del Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:

- recesso;
- mancato versamento della quota associativa, qualora prevista;
- morte;
- scioglimento o perdita della qualifica di Org. di Volontariato;
- perdita dei requisiti di legge;
- esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo; in quest'ultimo caso è ammesso ricorso entro 30 giorni all'Assemblea dei Soci ed entro 6 mesi al giudice ordinario.

Articolo 5 - Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- pieno elettorato attivo e passivo;
- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- recedere dall'appartenenza all'Associazione;
- esaminare i libri sociali, secondo le regole previste dal presente statuto;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

Gli associati sono tenuti a:

- rispettare le norme del presente statuto e degli eventuali regolamenti interni;
- pagare le quote sociali, qualora previste, nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare all'Assemblea e a contribuire al buon funzionamento dell'Associazione tramite il proprio apporto, anche prestando il lavoro gratuito preventivamente concordato;
- non arrecare danni morali o materiali all'Associazione.

Articolo 6 - Volontari e attività di volontariato

Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo ed assolutamente gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. 117/17 al volontario possono essere eventualmente rimborsate le spese sostenute anche a fronte di una autocertificazione, resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo previsto per legge, e il Consiglio direttivo delibera sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi in base a quanto previsto dall'art. 18 del d. lgs. 117/2017.

Articolo 7 - Organi sociali

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo (qualora ricorrano i requisiti di cui all'art. 30 del D. Lgs. 117/17 e s.m.i.)
- e) l'Organo di Revisione (qualora ricorrano i requisiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/17 e s.m.i. salvo quanto previsto dall'art. 30 comma 6 del D. Lgs. 117/17 e s.m.i.).

Articolo 8 - Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati ed è organo sovrano. Le Organizzazioni di volontariato partecipano alle assemblee tramite il loro legale rappresentante o suo delegato.

Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata dal Presidente stesso, almeno una volta all'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, con almeno 15 giorni di preavviso. La convocazione deve essere scritta e inviata personalmente ai soci con modalità cartacea o elettronica. Contiene luogo, ora e data della riunione e l'ordine del giorno. Può contenere anche la data della seconda convocazione.

La stessa può essere effettuata anche mediante sistemi informatici.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo degli associati o del Consiglio Direttivo; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro trenta giorni dalla richiesta.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione in presenza di almeno la metà degli associati e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti presenti. In seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno ad almeno un'ora di distanza dalla prima convocazione, è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti presenti.

L'Assemblea straordinaria ha competenza per deliberare sullo scioglimento e sulla devoluzione del patrimonio, sulle modifiche statutarie e sulla eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'Associazione:

- per quanto riguarda le modifiche allo Statuto, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando intervengono almeno tre quarti degli associati e le delibere vengono assunte a maggioranza dei voti presenti. In seconda convocazione, anche nello stesso giorno ad almeno un'ora di distanza dalla prima convocazione, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione l'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole di tre quarti dei presenti. In seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno ad almeno un'ora di distanza dalla prima convocazione, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con il voto favorevole di tre quarti dei presenti.

Ciascun associato ha un voto. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati fino a quando l'associazione abbia un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati quando l'associazione superi tale numero di associati.

L'intervento all'Assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto può avvenire per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione;
- b) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- c) approva il bilancio e il bilancio sociale, quando previsto;
- d) nomina e revoca, quando previsto, i soggetti incaricati della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sui ricorsi eventuali presentati dagli associati esclusi;
- g) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- h) approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
- i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- j) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le cariche sociali sono elettive, determinate dall'Assemblea con i quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea ordinaria.

Articolo 9 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

I componenti del Consiglio Direttivo dell'Associazione sono scelti tra le persone associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate. I Consiglieri durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da tre, cinque o sette membri. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione è trasmessa, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 10 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere ridotto a non meno di tre giorni.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei suoi membri. Nel caso in cui fosse composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- a) attua le deliberazioni dell'assemblea,
- b) elegge, al suo interno, il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario;
- c) amministra l'Associazione e fissa le norme per il suo funzionamento;
- d) predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- e) predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- f) realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- g) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- h) decide sulla costituzione o l'interruzione dei contratti di lavoro con il personale;
- i) stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- j) accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati e delibera le esclusioni degli associati;
- k) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto apposito verbale dal Segretario o da altra persona incaricata dai presenti.

Articolo 10 - Conflitto di interessi

I contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza dell'associazione in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda della associazione, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.

Le decisioni adottate dall'Organo di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con l'associazione, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere

impugnate entro novanta giorni dagli amministratori e, ove esistenti, dagli organi di controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

Articolo 11 - Responsabilità

I componenti del Consiglio Direttivo, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

Articolo 12 - Denuncia al tribunale e ai componenti dell'organo di controllo

Almeno un decimo degli associati, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile, in quanto compatibile. Ogni associato, ovvero almeno un decimo degli associati se l'associazione ha più di 500 associati, può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'Assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'ente, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, del codice civile.

Articolo 13 - Presidente

Il Presidente, è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo .

L'assemblea può destituirlo dalla carica qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.

Il Presidente:

- rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, almeno una volta all'anno, e del Consiglio Direttivo, almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità;
- svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta;
- in caso di necessità può assumere provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica dello stesso nella prima riunione utile.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente o dal componente dell'Organo di amministrazione più anziano di età..

Articolo 14 - Organo di controllo

L'Associazione provvede alla nomina di un organo di controllo, anche monocratico, su decisione dell'Assemblea quando ricorrano i presupposti previsti dall'art. 30 d. lgs. 117/2017.

La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del D. Lgs. 117/17 e s.m.i.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. 117/17 ed attesta che il bilancio sociale, se obbligatoriamente stilato, sia stato redatto in conformità alle linee guida del Codice del Terzo Settore e s.m.i. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 15 - Revisione legale dei conti

Salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6, del D. Lgs. 117/17 .

L'Associazione nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando ricorrano i presupposti previsti dall'art. 31 d. lgs. 117/2017.

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del D. Lgs. 117/17 e s.m.i.

Articolo 16 - Gratuità e durata delle cariche

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'organo di controllo e di revisione che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Le cariche hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate. Le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo.

Articolo 17 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a. quote associative;
- b. contributi pubblici e privati;
- c. donazioni e lasciti testamentari;
- d. rendite patrimoniali;
- e. rimborsi derivanti da convenzioni con lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici ;
- f. raccolte fondi (in conformità con la normativa vigente in materia);
- g. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Per l'attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

I fondi sono depositati presso apposito conto corrente stabilito dal Consiglio Direttivo e intestato all'Associazione.

Articolo 18 - Quota sociale

La quota sociale a carico degli associati è fissata dal Consiglio direttivo. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato.

Gli associati non in regola con il pagamento delle quote sociali, laddove deliberate, non possono partecipare e votare alle riunioni dell'Assemblea. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Articolo 19 - Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Articolo 20 - Bilancio sociale

Qualora l'Associazione consegua ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro dovrà depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo le modalità e le linee guida di cui all'art 14 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.

Qualora l'Associazione consegua ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui dovrà in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa cui aderisca, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Articolo 21 – Convenzioni

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Articolo 22 - I beni

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 23 - Responsabilità della organizzazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

Articolo 24 - Libri sociali obbligatori

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a. il libro degli associati o aderenti;
- b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali;
- d. il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono. Il libro di cui alla lettera d) del comma 1, è tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo che deve rispondere entro 10 giorni.

Articolo 25 - Rapporti di Lavoro

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

I lavoratori hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi vigenti.

In ogni caso, la differenza retributiva rispetto ai CCNL dei lavoratori non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Gli amministratori dell'Associazione danno conto del rispetto di tale parametro nel bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione.

Articolo 26 - Scioglimento e devoluzione dei beni

L'associazione si scioglie su delibera dell'Assemblea straordinaria appositamente convocata. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre le maggioranze costitutive e deliberative previste dal quarto comma dell'art. 8 del presente Statuto

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni dell'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 27 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e, in particolare, al D. Lgs. 117/17 e s.m.i.

Articolo 28 - Norma transitoria

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO di TREVISO

Reg.to il 17 GIU. 2022 al N° 2706 P.iv.S.3^a

Esatti €

PER IL DIRETTORE DELEGATO
Andrea SARTÀ

